

COMUNICATO \* Le nuove disposizioni saranno in vigore da sabato 4 agosto

## APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL DECRETO LEGGE SULLA SICUREZZA STRADALE

### Il testo del Decreto Legge

Su proposta del Ministro dei Trasporti, Alessandro Bianchi, il Consiglio dei Ministri ha varato un **Decreto legge in materia di sicurezza stradale**.

L'obiettivo è di rendere immediatamente efficaci – già da sabato 4 agosto, in tempo quindi per fronteggiare l'aumento di traffico in occasione delle partenze per le vacanze di agosto – alcune disposizioni contenute nel Disegno di legge all'esame del Senato, che non sarà approvato però dal Parlamento prima di settembre.

**Il “Decreto Bianchi” inasprisce in modo sensibile le sanzioni per le infrazioni più comuni e più pericolose, responsabili del maggior numero di incidenti mortali: dal superamento dei limiti di velocità alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di stupefacenti. Più severe anche le sanzioni per l'utilizzo dei telefonini durante la guida.**

**L'articolo 1 modifica l'articolo 116 in materia di guida senza patente**  
Chi guida senza aver conseguito la patente, con patente revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti previsti sarà punito con **l'ammenda da euro 2.257 a euro 9.032**. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio è **previsto l'arresto fino ad un anno**. L'infrazione sarà punita come fattispecie di **rilevanza penale**.

**L'articolo 2 modifica l'articolo 117 codice della strada in materia di limitazioni alla guida**  
È stato modificato il **comma 1** relativo a limitazioni alla guida di motocicli. L'articolo è stato riformulato in modo da operare **come rinvio automatico alle normative comunitarie in materia**.

**L'ultima direttiva europea** cui bisogna far riferimento, **la 2000/56/CE**, prevede ad esempio che “l'autorizzazione a guidare motocicli di potenza superiore a 25 kW o con rapporto potenza/peso (riferito alla tara) superiore a **0,16 kW/kg** è subordinata al conseguimento della patente A da almeno due anni”.

Con l'introduzione del **comma 2-bis**, in materia di **neo-patentati**, ai quali la patente sia stata rilasciata a far data dal **centottantesimo giorno dall'entrata in vigore del decreto legge** è stata introdotta una ulteriore **limitazione alla guida**, relativa alla potenza specifica dei veicoli, riferita alla tara, che **non può essere superiore a 50 kW/t**.

**Il divieto quindi è previsto soltanto per chi consegue la patente B a partire dal centottantesimo giorno successivo all'entrata in vigore del decreto**.

**Saranno così salvaguardati i diritti acquisiti** dal cittadino che ha già conseguito la patente da non più di tre anni o che la consegnerà nei 180 giorni seguenti l'entrata in vigore della norma.

**Il comma 3** introduce una nuova previsione in tema di **trasporto dei minori**: modificando l'articolo 170 del Codice della Strada, si è introdotto il **divieto assoluto di trasportare minori di quattro anni su veicoli a due ruote**. La sanzione amministrativa in questo caso va da **148 a 594 euro**.

### **L'articolo 3 modifica l'articolo 142 del codice della strada in materia di velocità dei veicoli**

Le nuove disposizioni prevedono un incremento sia delle sanzioni pecuniarie sia della durata della sospensione della patente. **Sarà possibile impiegare come fonti di prova anche dispositivi che calcolano la velocità media su un tratto predeterminato.** È previsto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere ben visibili e preventivamente segnalate con l'uso di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.

Sono state rimodulate le fasce di eccesso della velocità oltre il limite consentito, con sanzioni più pesanti soltanto per le eccedenze superiori a 40 km/h e a 60 km/h rispetto al limite).

Chiunque supera – ad esempio – **di 40km/h ma di non oltre 60 km/h** i limiti massimi di velocità è soggetto al pagamento di una somma **da 370 a 1.458 euro** e alla **sospensione della patente da tre a sei mesi**. Se in un **periodo di due anni** viene nuovamente sanzionato per il superamento dei limiti di velocità la sospensione della patente va **da otto a diciotto mesi**.

Se si superano i limiti di **oltre 60 km/h**, la multa da pagare parte **da 500 e arriva a 2.000 euro** e la **sospensione della patente va da sei a dodici mesi**. In questo caso, se **nei due anni** viene accertata la stessa violazione del codice, si procederà alla **revoca della patente**.

### **L'articolo 4 modifica dell'articolo 173 del codice della strada in materia di uso dei dispositivi radiotrasmittenti durante la guida**

Il Codice della strada prevede il divieto per il conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, ma consente l'utilizzo di apparecchi a viva voce, o dotati di auricolare purché il conducente per il loro funzionamento non debba usare le mani.

L'obiettivo è l'innalzamento del livello di attenzione del conducente attraverso il divieto di qualsiasi apparecchio (su tutti i **cellulari**) che distrae dalla guida o possa impegnare anche **una sola mano**.

Le multe vanno **da 148 a 594 euro**. Si può arrivare alla **sospensione della patente di guida da uno a tre mesi** se la violazione viene ripetuta nel corso di un **biennio**.

### **L'articolo 5 modifica gli articoli 186 e 187 del codice della strada in materia di guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti**

Le nuove disposizioni vogliono essere una risposta immediata ed incisiva per contrastare il gravissimo fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'effetto di stupefacenti, che secondo stime dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, dell'Istituto Superiore di Sanità e della Società Italiana di Alcolologia, determina almeno **il 30% degli incidenti gravi che si verificano nel nostro paese**.

Sono **previsti tre “gradi di intensità” della violazione**, ai quali corrispondono tre differenti livelli di sanzioni.

a) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore **eccedente lo 0,5 e non superiore allo 0,8 grammi per litro (g/l)**: per tale ipotesi è stata inasprita la sanzione pecuniaria (l'importo dell'ammenda, attualmente compreso tra euro 258 ed euro 1.032) **diventa da euro 500 ad euro 2.000**. Confermata la pena **dell'arresto fino a un mese**, è stata inasprita altresì la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente** che, dagli attuali quindici giorni a tre mesi, diviene **da tre a sei mesi**;

b) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico compreso tra un valore **eccedente lo 0,8 e non superiore all'1,5 grammi per litro (g/l)**: in questo caso – non previsto sino ad oggi dalla legge – la sanzione pecuniaria prevista va **da 800 a 3.200 euro**. La pena **dell'arresto è prevista fino a tre mesi**, e la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente da sei mesi ad un anno**.

c) guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico **superiore all'1,5 grammi per litro (g/l)**. Per tale ipotesi la sanzione pecuniaria prevista parte **da un minimo di euro 1.500 per arrivare ad un massimo di 6.000 euro**. La pena **dell'arresto è prevista fino a sei mesi**, e la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente da uno a due anni**.

**In ogni caso la pena detentiva può essere commutata nella misura alternativa dello svolgimento di un'attività a titolo gratuito e continuativo presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche.**

In tutti i casi è disposta la **revoca della patente** qualora il reato sia commesso da un **conducente titolare di patente professionale**, o da titolare di patente di categoria B nell'ipotesi di **recidiva nel biennio**.

**Le pene sono raddoppiate quando il conducente in stato di ebbrezza (di qualunque entità) provochi un incidente stradale:** è inoltre disposto il fermo amministrativo del veicolo coinvolto nell'incidente per novanta giorni, a meno che il veicolo stesso non appartenga a persona estranea al reato.

Salvo che il fatto costituisca reato, **in caso di rifiuto dell'accertamento il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.500 a 10.000 euro**. Se la violazione è commessa in occasione di un **incidente stradale** in cui il conducente è rimasto coinvolto, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da **3.000 a 12.000 euro**.

Dalla violazione conseguono la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni** e del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.

**Quando lo stesso soggetto compie più violazioni nel corso di un biennio, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.**

Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto **sostanze stupefacenti** o psicotrope è punito con **l'ammenda da 1.000 a 4.000 euro, l'arresto fino a tre mesi**.

Anche in questo caso è possibile richiedere la misura alternativa.

All'accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della **sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno**.

La patente di guida è sempre revocata, quando il reato è commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. o ancora quando il titolare di patente B sia recidivo nel biennio.

**Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene sono raddoppiate** ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni.

**L'articolo 6, infine, introduce disposizioni volte a promuovere la consapevolezza dei rischi di incidente stradali in caso di guida in stato di ebbrezza**  
Viene introdotto **l'obbligo per i titolari e i gestori di locali** ove si svolgano, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, unitamente alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche, di **esporre delle tabelle che indichino i sintomi correlati a diversi gradi di concentrazione di alcol nel sangue, nonché le quantità delle bevande alcoliche più comuni che fanno superare i limiti previsti per la guida in stato di ebbrezza.**

mt

Roma, 3 agosto 2007